



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/032/CRFS/C1**

EMENDAMENTO DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014 N. 16

ART. 4

Al **primo comma**, dopo le parole “contrattazione collettiva integrativa” inserire le parole “da norme contrattuali e legislative”.

Il secondo periodo è così sostituito:

“Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2”.

Il quarto periodo è così sostituito:

“Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultante in soprannumero all’esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di

cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti”.

L’ultimo periodo è così sostituito:

“Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’economia e delle Finanze- dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell’Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale”.

Il **secondo comma** è così sostituito:

“Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l’utilizzo di risparmi derivanti dall’attuazione dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati”.

Al **terzo comma** è soppressa la subordinata “fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dopo l’art. 9 sono aggiunte le parole “commi 1, 2 bis e 21”.

<p>D.L. 6-3-2014 n. 16 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2014, n. 54</p> <p><i>Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.</i></p> <p>In vigore dal 6 marzo 2014</p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.</p> <p>Nei predetti casi, le Regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento.</p>	<p>TESTO EMENDATO DALLE REGIONI D.L. 6-3-2014 n. 16</p> <p><i>Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.</i></p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa da norme contrattuali e legislative sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.</p> <p>Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2.</p>
---	--

<p>Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'<i>articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p> <p>Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'<i>articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,</i> convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 7 agosto 2012, n. 135,</i> nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.</p> <p>Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</p> <p>Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale</p>	<p>Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'<i>articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p> <p>Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultante in soprannumero all'esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti.</p> <p>Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</p> <p>Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle Finanze-dipartimento della</p>
---	--

<p>dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.</p>	<p>Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell'Interno –dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.</p>
<p>2. Le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'<i>articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 15 luglio 2011, n. 111</i>.</p>	<p>2. Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati.</p>
<p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'<i>articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'<i>articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità</p>	<p>3. Non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'<i>articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'<i>articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'<i>articolo 9 commi 1,</i></p>

interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all' <i>articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 30 luglio 2010, n. 122</i> .	2bis e 21 <i>del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 30 luglio 2010, n. 122</i>
---	--

Roma, 3 aprile 2014